

**Comunicazione Consob n. DIE/13017238 del 28 febbraio 2013**

inviata alla società: ... spa

**OGGETTO: Quesito in materia di esenzione dalla pubblicazione di un prospetto informativo per operazioni di importo inferiore a 5 Euro/milioni**

Si fa riferimento alla nota del ... con cui codesta Società, “nell’ambito della verifica di possibili fonti di approvvigionamento di liquidità necessarie per il buon esito delle trattative in corso per la rinegoziazione del debito nei confronti del ceto bancario”, ha richiesto di “confermare che l’emissione di un prestito obbligazionario per un importo inferiore a Euro 5.000.000,00 sia possibile anche senza la pubblicazione di un prospetto informativo ...”.

Si fa altresì riferimento alla successiva nota dell’... con cui codesta Società ha, tra l’altro, precisato che il prestito obbligazionario che “sta valutando la possibilità di emettere” dovrebbe essere “non convertibile in azioni”.

Nelle sopra menzionate note, codesta Società ha richiamato le ipotesi di esenzione previste dagli artt. 34-ter, comma 1, lett. c) e 57, comma 1, lett. l) del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche (di seguito “Regolamento Emittenti”).

L’art. 34-ter, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti, in materia di “Offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita di prodotti finanziari”, prevede che “Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle offerte al pubblico: ... c) aventi ad oggetto prodotti finanziari inclusi in un’offerta il cui corrispettivo totale, calcolato all’interno dell’Unione Europea, sia inferiore a 5.000.000 di euro. A tal fine si considerano unitariamente più offerte aventi ad oggetto il medesimo prodotto effettuate dal medesimo emittente od offerente nell’arco di dodici mesi”.

L’art. 57, comma 1, lett. l) del sopra menzionato Regolamento, per l’“Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di strumenti finanziari comunitari ...”, dispone in particolare che “L’obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei valori mobiliari di seguito indicati: ... l) valori mobiliari inclusi in una ammissione alla negoziazione il cui corrispettivo totale, calcolato all’interno dell’Unione Europea, sia inferiore a 5.000.000 di euro. A tal fine si considerano unitariamente più ammissioni alla negoziazione aventi ad oggetto il medesimo prodotto effettuate dal medesimo emittente o dalla medesima persona che chiede l’ammissione alla negoziazione”.

Entrambe le sopra menzionate norme richiedono che, ai fini del calcolo della soglia di esenzione dall’obbligo di pubblicazione del prospetto, siano considerate unitariamente le operazioni poste in essere sul medesimo prodotto e dal medesimo soggetto nell’arco di dodici mesi.

Indicazioni in ordine alle modalità di calcolo della citata soglia di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto sono altresì rinvenibili nel documento ESMA/2012/855 "Questions and Answers" del 18.12.2012 (paragrafo 26).

Ciò premesso, al fine di accertare l'eventuale ricorrenza dei presupposti per l'esenzione in parola, codesta Società è tenuta a verificare che la prospettata emissione obbligazionaria non si inserisca in un più ampio progetto di appello al pubblico risparmio riferibile al medesimo soggetto e volto ad acquisire– attraverso il medesimo strumento finanziario e in un arco temporale di dodici mesi – risorse finanziarie per un importo complessivo uguale o superiore a 5 euro/mln.

Ove la richiamata operazione straordinaria prospettata da codesta Società costituisca un'offerta a se stante secondo i termini contenuti nelle citate norme, codesta Società sarebbe esonerata dall'obbligo di pubblicare un prospetto.

... omissis ...

IL PRESIDENTE

Giuseppe Vegas